

## **SEMINARIO FORMATIVO: LA REGOLARITA' DEGLI IMMOBILI**



**Le sanatorie relative ad opere con valenza strutturale. Webinar del 19 dicembre 2023  
Giuseppe RICCA (Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti)**

La Regione Piemonte si è sempre occupata di attività legate alla realizzazione di opere in zona sismica, nonché di vigilanza nella stessa e l'ultima **Deliberazione della Giunta Regionale che disciplina e riordina la materia è la D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021** dal titolo *«Approvazione delle nuove procedure di semplificazione attuative di gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico. Revoca delle D.G.R. n° 49-42336/1985, D.G.R. n° 2-19274/1988, D.G.R. n° 61-11017/2003, D.G.R. n° 4-3084/2011, D.G.R. n° 7-3340/2012, D.G.R. n° 65-7656/2014, D.G.R. n° 4-1470/2020, D.G.R. n° 14-2063/2020 e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n° 5-2756 del 15 gennaio 2021»*.

**D.G.R. n° 10 – 4161  
del 21 novembre 2021**

# L'abuso edilizio è violazione delle norme sulle costruzioni in zona sismica ....

Detto in maniera semplificata...L'abuso  
edilizio è abuso sismico.....

## **D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021**

Ogni costruzione riparazione o sopraelevazione di consistenza strutturale (su tutto il territorio regionale) è sottoposta ad **obbligo di denuncia**, così come previsto dall'articolo 93 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*».

La denuncia rappresenta un adempimento obbligatorio **indipendentemente dalla zona sismica**.

La denuncia rappresenta un **obbligo preliminare** all'inizio dei lavori strutturali.

La denuncia viene depositata allo Sportello Unico dell'Edilizia comunale fatte salve le denunce riguardanti edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti (Elenco A1, Allegato A della D.G.R. n° 10-4161 del 26/11/2023) da depositare all'Ufficio Tecnico Regionale (UTR).

La mancata denuncia è pertanto **violazione di legge**, passibile delle relative sanzioni ai sensi dell'articolo 95 del succitato D.P.R. n° 380 del 06/06/2001.

**OBBLIGO PRELIMINARE (ALL'INIZIO DEI LAVORI STRUTTURALI) DI DENUNCIA, INDIPENDENTEMENTE DALLA ZONA SISMICA. OMETTERE LA DENUNCIA E' VIOLAZIONE DI LEGGE PASSIBILE DELLE RELATIVE SANZIONI.**

**D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»**

**Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche**

- 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.**
- 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.**
- 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.**
- 4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.**

**D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»**

**Art. 95 (L) - Sanzioni penali**

Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.

**Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni**

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.

## **LE ZONE SISMICHE IN ITALIA**


Con l'Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003, emanata in seguito al terremoto del Molise, aggiornata al 16/01/2006, con le indicazioni delle Regioni, venivano delegati gli Enti Locali a effettuare la **classificazione sismica** di ogni singolo comune, al fine di prevenire eventuali situazioni di danni a edifici e persone a seguito di un eventuale terremoto.

Secondo il provvedimento del 2003, tutti i comuni italiani sono stati classificati in **4 categorie principali**, indicative del loro rischio sismico, calcolato in base alla PGA (Peak Ground Acceleration, cioè il picco di accelerazione al suolo) e per frequenza e intensità degli eventi, inoltre tale classificazione è in continuo aggiornamento man mano che vengono effettuati nuovi studi territoriali dalla regione di appartenenza o per variazioni statistiche significative nel lungo periodo.



## **LE ZONE SISMICHE IN ITALIA**

- **Zona 1:**  
sismicità alta (PGA oltre 0,25 g), comprende 708 comuni.
- **Zona 2:**  
sismicità medio-alta (PGA fra 0,15 e 0,25 g), comprende 2.345 comuni (in Toscana ed in Piemonte alcuni comuni sono classificati in Zona 3S, sismicità media, che prevede obbligo di calcolo dell'azione sismica identica alla Zona 2).
- **Zona 3:**  
sismicità medio-bassa (PGA fra 0,05 e 0,15 g), comprende 1.560 comuni.
- **Zona 4:**  
sismicità bassa (PGA inferiore a 0,05 g), comprende 3.488 comuni.



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA


**Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale**

(riferimento: Ordinanza PCM del 28 aprile 2008 n.3519, All.1b)

espressa in termini di accelerazione massima del suolo

con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni

referita a suoli rigidi ( $V_{s30} > 800$  m/s; cat.A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005)



## **La classificazione sismica del territorio piemontese. Evoluzione normativa.**

Dal 06/03/1982. **Decreto Ministeriale del 4 febbraio 1982** che dichiara sismici i primi 41 comuni piemontesi (siti in zona 2, ora ricompresi in zona 3S).

Dal 23/10/2005. **D.G.R. n° 61-11017 del 17/11/2003.**

Conferma i Comuni in zona 2.

Individua i primi Comuni in zona 3 (esempio i 46 in provincia di Alessandria).


Introduce l'obbligo per i Comuni in zona 4 della progettazione antisismica per gli edifici e le costruzioni ricadenti tra quelli di interesse strategico.

Dal 01/01/2012. **D.G.R. n° 4-3084 del 12/12/2011.**

Estende l'obbligo di denuncia a tutto il territorio piemontese.

Aggiorna i Comuni in zona 3 ed in zona 4.







1982

STORIA DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA IN PIEMONTE


2019





2003



2010





Zona	Comuni	1206
3s	44	
3	365	
4	797	

Figura 4

**D.G.R. n° 6-887 del 30  
dicembre 2019 (ultimo  
aggiornamento)**

**UFFICI TECNICI REGIONALI QUALI ARTICOLAZIONI DELLA DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI E LOGISTICA**

**Settore Sismico di Pinerolo (competenza sulle zone 3S).**

**Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti (competenza sulle zone 3 e 4).**

**Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli (competenza sulle zone 3 e 4).**

**Settore Tecnico Regionale Cuneo (competenza sulle zone 3 e 4).**

**Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania (competenza sulle zone 3 e 4).**

**Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino (competenza sulle zone 3 e 4).**



**D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021 (e non solo):**

**Pertanto mentre ai Comuni è assegnato un ruolo primario nella vigilanza urbanistico-edilizia del territorio gli Uffici Tecnici Regionali concorrono, con proprie funzioni, nell'ambito delle attività di vigilanza sul rispetto delle opere in conglomerato cementizio normale armato e precompresso e a struttura metallica e sulle costruzioni in zona sismica.**

**COMUNE: VIGILANZA URBANISTICO-EDILIZIA (RUOLO PRIMARIO).**

**UFFICIO TECNICO REGIONALE: VIGILANZA SULLE OPERE STRUTTURALI REALIZZATE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE (ZONA 3S, ZONA 3, ZONA 4, CIOE' TUTTE...).**

**Le D.G.R. che trattano di materia sismica (o meglio alcune di esse...):**

- La D.G.R. n° 65-7656 del 21 maggio 2014 ha introdotto l'obbligo dell'autorizzazione preventiva sismica nell'ambito di integrazioni alle procedure attuative per le attività di controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico;
- La D.G.R. n° 6-887 del 30 dicembre 2019 ha approvato l'aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale;
- La D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021 ha eliminato l'obbligo dell'autorizzazione preventiva sismica di cui all'articolo 94 del D.P.R. n° 380/2001 e già previsto dalla D.G.R. n° 65-7656 del 21 maggio 2014;
- La D.G.R. n° 5-2756 del 15/01/2021 ha adottato l'elenco degli interventi privi di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità e modalità di deposito delle relative denunce presso lo Sportello Unico Comunale.



## Riassumendo alcuni contenuti nuovi della D.G.R. 10-4161 :

- Sono confermate le modalità semplificate di deposito della denuncia di lavori di cui alla D.G.R. n° 5-2756 del 15/01/2021 per gli interventi di consistenza strutturale privi di rilevanza ai fini della pubblica utilità (Allegato A2);
- Procedura semplificata per il deposito, con l'eliminazione del certificato di inizio lavori strutturali (Modello 4) e della dichiarazione di fattibilità strutturale (Modello 8);
- Sono altresì introdotte procedure semplificate di controllo sulle costruzioni limitandole ad alcune (strategiche e rilevanti) di interesse pubblico, a valenza regionale;
- Sono eliminati i controlli a campione per gli edifici/strutture siti in zona 3S;

**Riassumendo alcuni contenuti nuovi della D.G.R. 10-4161 :**

- Sono introdotte procedure semplificate di controllo sulle costruzioni limitandole ad alcune tipologie (strategiche e rilevanti) di interesse pubblico a valenza regionale (minimo un intervento per Provincia al mese) rientranti o nella tipologia di interventi su costruzioni esistenti (ad esclusione di riparazioni o interventi locali) oppure per nuove costruzioni con volumetria, superficie o altezza significative;
- Sono favorite ed attivate modalità telematiche di deposito delle denunce strutturali (dematerializzazione delle procedure nella Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dal Codice per l'Amministrazione Digitale, ovvero sia il Decreto Legislativo n° 82/2005 e s.m.i.);
- Vengono stabiliti importi forfettari per gli oneri istruttori di competenza degli UTR.

## **Esempi di edifici strategici (Elenco A1):**

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

- a. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale;
- b. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale;
- c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali;
- d. Edifici destinati a sedi di comunità montane;
- e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.)
- f. Centri funzionali a supporto delle attività di Protezione Civile;
- g. Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
- i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali .....

## **Esempi di edifici rilevanti (Elenco A1):**

**Edifici pubblici regionali, provinciali e comunali o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali possono essere presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane:**

- a. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado.**
- b. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.), con capienza uguale o superiore a 100 persone;**
- c. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.), con capienza uguale o superiore a 100 persone;**
- d. Edifici regolarmente aperti al culto, con capienza uguale o superiore a 100 persone;**
- e. Edifici o costruzioni che assumono particolare rilievo ai fini della salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale;**
- f. Impianti sportivi e stadi con capienza uguale o superiore a 100 persone;**
- g. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.);**
- h. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), con capienza o fruibilità uguale o superiore a 100 persone;**
- i. Edifici o strutture adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi e con capienza o fruibilità uguale o superiore a 100 persone;**
- j. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.**

## **Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (Elenco A2).**

**Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità riferiti ad opere di valenza strutturale afferenti alle classi d'uso I e II delle NTC 2018 (vigenti). Anche per tali interventi è previsto naturalmente il rispetto delle NTC ma è sufficiente la presentazione della denuncia semplificata di deposito come già accennato.**

**Si ricorda che (NTC 2018)....**

**Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.**

**Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.**

**In ultimo, novità sul deposito e sulle denunce...:**

- Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n° 36/2023) all'articolo 42 comma 3 definisce nuove modalità di deposito in relazione alle SOLE opere pubbliche a partire dal 1 luglio 2023 (entrata in vigore del Codice).
- Infatti l'articolo 42 prevede che la verifica della progettazione (condotta dalla stazione appaltante) va conclusa prima dell'affidamento oppure (ad esempio nel caso di PPP) prima dell'inizio dei lavori.
- Qualora la suddetta verifica abbia esito positivo la stessa assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche nonché alla denuncia dei lavori agli UTR.
- Il deposito andrà fatto (con modalità telematica) presso l'Archivio Nazionale Informatico delle Opere Pubbliche **(AINOP)** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

# **ABUSI STRUTTURALI**

**La vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio è una specifica competenza dei Comuni che hanno pertanto un ruolo primario nella prevenzione e repressione degli abusi.**

**Per alcune tipologie di abusi, all'azione del Comune concorre anche quella della Regione (come previsto nella Parte II del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001) per le attività di vigilanza nel rispetto della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, sulle opere in struttura metallica e sulle costruzioni in zona sismica.**

# ABUSI STRUTTURALI

## **Obiettivi della D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021**

**Obiettivo della D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021 è definire compiutamente criteri e modalità per coordinare nella maniera più efficace possibile le attività dei Comuni e degli UTR al fine di rendere tempestiva l'azione di vigilanza e di repressione, anche con riferimento a quanto poi saranno le determinazioni e le azioni dell'Autorità Giudiziaria.**

**Si rammenta che dopo la classificazione sismica dell'intero territorio regionale l'attività di vigilanza riferita al Capo II, Parte II del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 è ricondotta a violazioni sulle disposizioni relative alle costruzioni in zona sismica.**



# ABUSI STRUTTURALI

Per opere o interventi strutturali realizzate prima della classificazione sismica del territorio regionale (ed in assenza, naturalmente, di lavori in corso) tenendo conto che la competenza relativa alle denunce di opere in cemento armato e strutture metalliche è stata trasferita ai Comuni a far data dal **21/02/2001**, per le opere realizzate in assenza o in difformità della denuncia prima della classificazione sismica, il Comune territorialmente competente riceve la cosiddetta Denuncia Tardiva o Postuma, *attestandone esclusivamente il deposito previa verifica formale della completezza della documentazione tecnica.*

**DENUNCIA POSTUMA (LA RICEVE IL  
COMUNE)**

# ABUSI STRUTTURALI

Gli UTR hanno, nel campo delle violazioni alla normativa sulle costruzioni in zona sismica, funzioni comportanti attività **che possono dare avvio all'azione penale da parte della Autorità Giudiziaria a seguito delle attività di vigilanza svolte dai Comuni** e, comunque, affinché ci sia attivazione dell'UTR occorre che ci sia un accertamento da parte del Comune cui è assegnato un ruolo primario in fase di prevenzione e repressione degli illeciti (violazioni ai sensi del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001).

Infatti il caso che nella stragrande maggioranza dei casi si verifica è quello in cui sono presenti violazioni sanzionate ai sensi dell'articolo 44 (violazioni di carattere urbanistico edilizio) e dell'articolo 95 (violazioni di carattere strutturale) del D.P.R. 380/2001. In questo caso le attività di accertamento per entrambe le violazioni e la comunicazione di reato alla Procura della Repubblica sono in capo al Comune.

# ABUSI STRUTTURALI

**Le competenze degli UTR sono descritte negli articoli 96-97-98-99 del DPR 380 in relazione alle differenti tipologie costruttive ed alle diverse zone sismiche nelle quali vengono realizzate. Pertanto in base a ciò verranno eseguite le opportune verifiche tecniche sulla base del progetto strutturale dell'opera valutando la necessità di richiedere ulteriori approfondimenti ed accertamenti.**

**UN RAPPORTO DIRETTO TRA LE  
ATTIVITA' DELL'UTR E L'AZIONE  
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA....**

**Precisazione:**

- Se vi sia unicamente violazione delle norme sulle costruzioni in zone sismiche l'accertatore deve provvedere a trasmettere il processo verbale all'UTR che, effettuate le necessarie valutazioni di carattere tecnico ed un sopralluogo (avvalendosi del caso anche del Corpo di Polizia Municipale), inoltra alla Procura della Repubblica territorialmente competente denuncia **ai sensi dell'articolo 331 del Codice di Procedura Penale**, dandone notizia anche al Comune interessato;
- Nei casi invece vi siano anche violazioni di carattere urbanistico edilizio l'UTR si attiva **a seguito del ricevimento della documentazione da parte del Comune interessato**;
- Gli esiti degli accertamenti da parte dell'UTR devono essere conclusi e comunicati all'Autorità Giudiziaria procedente **entro 120 giorni** dal ricevimento del verbale di accertamento o della documentazione tecnica.

## ARTICOLO 331 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [357 c.p.] e gli incaricati di un pubblico servizio [358 c.p.] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito<sup>(1)</sup>.**

**2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.**

**3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.**

**4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero<sup>(2)</sup>.**

# ABUSI STRUTTURALI

Per le opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (Elenco A2) l'accertamento tecnico già descritto non risulta necessario in quanto assolvibile dalla presentazione della [Denuncia Semplificata presso lo Sportello Unico Comunale](#), denuncia semplificata che deve essere accompagnata dalla [Dichiarazione Asseverata](#), stilata da un tecnico abilitato che attesti la conformità delle opere strutturali alle Norme Tecniche delle Costruzioni. Sarà pertanto lo Sportello Unico Comunale che, in questo caso dovrà attivarsi per la trasmissione della violazione all'Autorità Giudiziaria competente mentre all'UTR non è dovuta alcuna comunicazione.

## DENUNCIA SEMPLIFICATA (SEMPRE DA DEPOSITARE PRESSO I COMUNI...)

**Cosa deve trasmettere il Comune all'UTR a seguito di accertamento di violazione delle NTC (unitamente a violazione urbanistico-edilizia):**

- Copia del processo verbale di accertamento;
- Relazione Tecnica redatta dal responsabile dell'UTC nella quale viene riportata la descrizione della violazione strutturale unitamente *all'assentibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio delle opere accertate;*
- Documentazione fotografica;
- Eventuale documentazione tecnica ed amministrativa, compresi i titoli abilitativi qualora rilasciati o eventuali provvedimenti di sospensione dei lavori oppure ordini di demolizione;

**Se già presenti:**

- Elaborati strutturali, relazioni di calcolo in conformità alle NTC 2018;
- Dichiarazione asseverata da tecnico abilitato circa la tipologia strutturale degli interventi.

- Ricevuta la documentazione da parte del Comune (dettagliata nella precedente slide) l'UTR esegue gli ulteriori accertamenti che ritiene necessari (sicuramente un sopralluogo, anche avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale) ed, in caso di lavori strutturali in corso (qualora il Comune non vi abbia già provveduto), può ordinare, con proprio atto, la sospensione degli stessi.
- Gli accertamenti di carattere tecnico da parte dell'UTR devono essere finalizzati alla verifica del rispetto del progetto presentato ai disposti delle Norme Tecniche delle Costruzioni;
- Per garantire la certezza dei tempi, anche in relazione ai successivi adempimenti dell'Autorità Giudiziaria, l'UTR può richiedere le integrazioni tecniche che ritiene necessarie ma le stesse dovranno essere trasmesse entro un **termine non superiore a 60 giorni** dalla data di ricezione della richiesta.



## **Attività degli UTR per espletamento tecnico in relazione alle norme tecniche.**

**Normativa di riferimento: quella tecnica all'epoca della costruzione.**

**Attualmente Norme tecniche delle Costruzioni 2018.**

### **Nuove costruzioni**

**Costruzioni esistenti (quelle che abbiano, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, la struttura completamente realizzata).**

**Per queste ultime si individuano tre tipologie di intervento:**

- 1. Riparazione o intervento locale;**
- 2. Miglioramento sismico;**
- 3. Adeguamento sismico.**

**Solo gli interventi di adeguamento e miglioramento sono sottoposti a collaudo statico.**

## CONCLUSIONE DELL'ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'UTR

Come si conclude l'accertamento?

Con un parere scritto che viene inviato alla Procura della Repubblica e per opportuna conoscenza al Comune interessato.

1. Il parere attesta che la documentazione tecnica presentata è **CONFORME** alla vigente normativa per le costruzioni in zona sismica;
2. Il parere attesta che la documentazione tecnica presentata **NON E' SUFFICIENTE** per concludere l'accertamento da parte dell'UTR.

Il committente può richiedere revisione del parere dell'UTR presentando nuova documentazione adeguata, secondo le richieste dell'ufficio stesso....

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1339/A18000A DEL 10 MAGGIO 2023**

*Aggiornamento delle disposizioni operative per lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione delle violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui alla Parte II – Capo IV del D.P.R. n° 380/2001 e dell'allegato B della D.G.R. n° 10-4161 del 26 novembre 2021.*

**In tale Determinazione sono contenute disposizioni che aggiornano le modalità applicative ed operative per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi sulla base delle innovazioni normative regionali e nazionali e su disposizioni delle Autorità Giudiziarie competenti; in particolar modo ci si vuole riferire a quanto impartito dalla Procura della Repubblica di Torino in materia di reati urbanistici e paesaggistici (Circolare n° 4028/22/SP del 28/09/2022) e dalla Procura della Repubblica di Cuneo (Direttiva prot. N° 791/2017 dell'11/04/2017).**

## **Opere Ante Classificazione Sismica**

*Per le opere strutturali abusive realizzate prima della classificazione sismica del territorio regionale non sono previste funzioni a carico degli UTR ad eccezione di quelle stabilite dall'art. 70 del D.P.R. n° 380/2001.*

### **Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori**

1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.

**Ci deve essere pertanto attività edilizia in corso al momento dell'accertamento dell'abuso e quindi la possibilità di sospendere i lavori da parte dell'UTR.**

## **Opere Ante Classificazione Sismica**

***Il Comune riceve pertanto la cosiddetta Denuncia Postuma come già visto attestandone il deposito previo controllo della completezza della documentazione e richiedendo le opportune integrazioni, se ritenute necessarie.***

***Unica eccezione riguarda le opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica denunciate presso gli uffici della Regione Piemonte/ex Geni Civili, realizzate in difformità al progetto depositato e prive del collaudo statico per le quali la denuncia postuma va presentata agli UTR territorialmente competenti all'epoca del deposito, per la verifica formale della completezza della documentazione.***



## Per concludere... il finale della D.D. n° 1339/2023.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

### 3. DISPOSIZIONI FINALI

Questo documento aggiorna e sostituisce le disposizioni di cui alla nota prot. n. 5901 del 5 febbraio 2018.

Le disposizioni contenute nel presente documento sono maturate sulla base delle esperienze condotte negli anni di applicazione delle procedure di prevenzione del rischio sismico, ora riordinate e semplificate nella D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10 – 4161. Si tratta di disposizioni elaborate a seguito della lettura coordinata delle norme del D.P.R. 380/2001 con pronunce giurisprudenziali e note dottrinali, anche alla luce di un quadro normativo nazionale ormai datato che si auspica sia aggiornato affinché sia completamente allineato alle procedure vigenti in ambito urbanistico-edilizio.

Si ricorda che eventuali specifiche direttive ed aggiornamenti delle Procure della Repubblica territorialmente competenti dovranno essere assunte a riferimento da parte degli UTR segnalandone il contenuto alla Direzione scrivente, ai fini del coordinamento delle attività di vigilanza.

Tutti i riferimenti normativi regionali, in materia sismica, sono reperibili anche sul sito regionale all'indirizzo:

## **Normativa da cambiare ed adeguare ...**

**E' stato istituito un Gruppo di Lavoro dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) con l'obiettivo di apportare modifiche all'impianto del D.P.R. 380/2001.**

**Un tentativo di adeguare, mettere al passo coi tempi ed armonizzare la folta normativa nel campo sismico e strutturale.**

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Per eventuali richieste di chiarimenti o di documentazione:

Ing. Patrizia BUZZI (Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti – Sede di Alessandria).

[patrizia.buzzi@regione.piemonte.it](mailto:patrizia.buzzi@regione.piemonte.it)

Ing. Giuseppe RICCA (Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti – Sede di Asti).

[giuseppe.ricca@regione.piemonte.it](mailto:giuseppe.ricca@regione.piemonte.it)

Ing. Irene STERPI (Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti – Sede di Alessandria).

[irene.sterpi@regione.piemonte.it](mailto:irene.sterpi@regione.piemonte.it)